



COMUNE DI VILLA DEL CONTE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RITROVAMENTO DI OGGETTI SMARRITI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17/07/2018

INDICE

Premessa	3
ART. UNO - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. DUE - CONSEGNA DI OGGETTI RITROVATI.....	3
ART. TRE - CUSTODIA DEGLI OGGETTI RITROVATI.....	3
ART. QUATTRO - RITIRO DEGLI OGGETTI IN CUSTODIA.....	4
ART. CINQUE - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL RITROVATORE	5
ART. SEI - SPESE DI CUSTODIA.....	5
ART. SETTE - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE.....	5
ART. OTTO - DISPOSIZIONI FINALI.....	6
Appendice: articoli di riferimento del Codice Civile.....	6

Regolamento per la disciplina del ritrovamento di oggetti smarriti

Premessa

Nel Comune di Villa del Conte il Settore Economico Finanziario gestisce l'Ufficio "Oggetti Smarriti" con il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi nel territorio di Villa del Conte, a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del codice civile.

ART. UNO - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il ritrovamento di oggetti abbandonati e/o smarriti sul territorio del Comune di Villa del Conte.

ART. DUE - CONSEGNA DI OGGETTI RITROVATI

1. Ogni oggetto ritrovato che viene consegnato presso l'addetto dell'Ufficio preposto al ritiro deve essere catalogato e depositato presso luogo idoneo del Comune di Villa del Conte o di altro locale in disponibilità.
2. Per ogni deposito deve essere redatto un verbale di consegna con la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento, che sarà sottoscritto da chi li deposita, con chiara indicazione delle generalità del ritrovatore e del suo recapito e/o dell'Ente depositante. Se l'oggetto viene ritrovato da personale appartenente all'Amministrazione comunale nell'esercizio di pubbliche funzioni, la proprietà, decorsi i tempi di legge, viene comunque acquisita dall'Amministrazione comunale.
3. Gli estremi del verbale di consegna sono inseriti in un apposito registro cartaceo e/o informatico, nel quale sono annotate anche tutte le successive operazioni relative al medesimo oggetto depositato. Una copia del verbale di consegna viene consegnata al depositante.
4. L'ufficio deve verificare e annotare il contenuto dell'oggetto depositato, se necessario forzando l'apertura del relativo contenitore, per verificarne la consistenza del materiale di cui è composto. Nel caso di sostanze pericolose o nocive, deve avvisare le competenti Autorità per la successiva procedura.
5. Il ritrovamento degli oggetti smarriti viene reso noto, oltre che a mezzo pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.928 c.c., anche tramite il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

ART. TRE - CUSTODIA DEGLI OGGETTI RITROVATI

1. La custodia dei beni da parte dell'Amministrazione comunale non implica per la stessa alcun obbligo di manutenzione o di riparazione di quanto depositato.

2. Gli oggetti di valore o presunti tali e le banconote straniere sono custodite in cassaforte, mentre le somme di denaro in valuta corrente possono essere conservate in cassaforte o versate in un conto corrente bancario di Tesoreria intestato al Comune di Villa del Conte.
3. Le biciclette ed i ciclomotori sono considerati al pari degli oggetti comuni, salvo la verifica, presso le banche dati disponibili, che i medesimi non siano oggetto di furto. L'ufficio competente verifica, mancando la temporanea disponibilità di luogo idoneo, la possibilità di affidare il veicolo al ritrovatore, disciplinando la modalità di custodia del bene. Le biciclette possono essere visionate presso il deposito comunale solo se per la somma delle descrizioni desunte dalla denuncia presentata alle autorità competenti o da quanto eventualmente integrato sembra essere presente la bicicletta tra quelle ritrovate.
4. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Villa del Conte, l'ufficio è tenuto ad darne comunicazione agli interessati, ma non a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo.
5. Per i residenti in altri Comuni i documenti sono inviati a mezzo posta al Sindaco del Comune di residenza. I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolari od Ambasciate.
6. Qualora il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, una carta di credito, un libretto di risparmio o simili, l'ufficio provvede ad inviarli alla banca emittente, perché provveda alla riconsegna agli interessati. Allo stesso modo si procede per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.
7. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, trascorso il termine di 90 giorni di giacenza presso l'Ufficio senza che il proprietario li abbia richiesti, vengono distrutti rendendoli inservibili.
8. Gli oggetti privi di valore, oltre a portafogli, borse e altri oggetti contenenti documenti che sono stati inoltrati per la consegna al legittimo proprietario come previsto dai commi precedenti, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, sono ceduti a titolo gratuito ad Associazioni di beneficenza e soggetti simili che si occupino del loro riutilizzo; ove ciò non sia possibile, i beni vengono eliminati.
9. Nel caso di oggetti facilmente deperibili, in evidente stato di cattiva conservazione o in condizioni igieniche precarie, l'Ufficio provvede, dopo al massimo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione conferendolo al Servizio Igiene Urbana.
10. L'Ufficio non risponde di eventuali danni o irregolarità che si possono verificare e delle condizioni in generale dei beni quando la restituzione degli oggetti è effettuata da altri Enti od Organi.

ART. QUATTRO - RITIRO DEGLI OGGETTI IN CUSTODIA

1. Se una persona si presenta per il ritiro dell'oggetto ritrovato, nei termini previsti dall'art. 929 del c.c., l'Ufficio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato ne sia il legittimo proprietario o possessore o detentore, oppure un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro. Nel caso di persona delegata al ritiro, la stessa dovrà presentarsi munita di delega sottoscritta dal legittimo proprietario e di copia del documento d'identità di

quest'ultimo in corso di validità. La stessa, in alternativa all'eventuale denuncia di furto o smarrimento fatta alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza, deve fornire una dettagliata descrizione dell'oggetto ed esibire eventuali specifici elementi probatori della proprietà, del possesso o detenzione.

2. L'Ufficio annota sul verbale di consegna le generalità della persona cui è stato consegnato l'oggetto e gli segnala l'onere di comunicare il ritrovamento alle autorità competenti presso le quali sia stata eventualmente presentata la denuncia di furto o di smarrimento. La sottoscrizione del verbale di restituzione vale come autocertificazione della qualità di proprietario.
3. Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del codice civile, deve provvedere sotto la propria esclusiva responsabilità al pagamento della somma prevista per legge al rinventore, qualora questi ne faccia richiesta. Fatto salvo a quanto previsto dal presente Regolamento, l'Ufficio rimane del tutto estraneo agli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietario e ritrovatore.

ART. CINQUE - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL RITROVATORE

1. Trascorso il periodo di deposito ai sensi dell'art. 929 c.c. senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, l'oggetto viene messo a disposizione del ritrovatore, che lo può ritirare entro 90 giorni dalla data predetta, previo accertamento della sua identità personale e pagamento delle eventuali spese di custodia. Della consegna al ritrovatore viene redatto apposito verbale.
2. Qualora il proprietario o il ritrovatore non possano ritirare personalmente l'oggetto ritrovato e custodito presso l'ufficio, possono ricevere lo stesso a mezzo posta sostenendo in anticipo tutte le spese necessarie per la spedizione in base agli importi stabiliti da Poste Italiane. Nel caso in cui per causa di forza maggiore il proprietario o il depositante non fosse in grado di ritirare l'oggetto, lo stesso può prorogare il termine di 30 giorni con un avviso spedito a mezzo lettera raccomandata con A.R. indirizzato al Comune di Villa del Conte, P.za Vittoria 12.

ART. SEI - SPESE DI CUSTODIA

1. La Giunta Comunale con apposita deliberazione può stabilire eventuali tariffe a titolo di rimborso per le spese occorse per la custodia e il deposito ai sensi dell'art. 929 del c.c. ultimo comma. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto, deve pagare le eventuali spese occorse ai sensi dell'art. 929 c.c., ultimo comma.

ART. SETTE - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

1. Trascorsi novanta giorni dal decorso del periodo di deposito, senza che il ritrovatore si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, il Comune di Villa del Conte diviene proprietario dell'oggetto.
2. Qualora tale oggetto sia di un certo valore, l'Ufficio provvede a richiedere una perizia per la valutazione degli oggetti.

3. L'Ufficio, anche qualora il bene di proprietà dell'Amministrazione non sia stato oggetto di perizia atta a riconoscerne un valore, può, in accordo con il Sindaco:
 - a. destinarlo ad usi per l'Amministrazione, secondo un criterio di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b. disporre la donazione ad Associazioni di beneficenza presenti sul territorio;
 - c. conferirlo al Servizio Igiene Urbana per la sua distruzione;
 - d. disporre l'alienazione nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.

4. Le somme introitate dalla vendita degli oggetti a cui è stato attribuito un valore sono versate sul conto di Tesoreria del Comune di Villa del Conte.

ART. OTTO - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono; alle armi, munizioni o esplosivi; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario; ai materiali di scarto di qualsiasi natura ovvero agli oggetti aventi valore di mero rottame.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ed acquista esecutività decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Appendice: articoli di riferimento del Codice Civile

927. Cose ritrovate. — Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

928. Pubblicazione del ritrovamento. — Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata. — Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

930. Premio dovuto al ritrovatore. — Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire [euro 5,16], il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario. — Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (c. 1140).